

IVA

Rimborsi Iva senza garanzia pregiudicati dagli elementi di "rischio"

di Fabio Garrini

Con la **circolare** estiva n. **33/E del 22 luglio 2016** l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire la propria interpretazione in relazione ad alcune problematiche che si pongono in relazione ai **rimborsi IVA**; i chiarimenti certamente più attesi riguardavano le **società non operative o in perdita sistematica** già oggetto di analisi in un [precedente contributo](#). Vi sono però altri punti che meritano un approfondimento, soprattutto in relazione alla necessità di presentare la **garanzia** che in alcuni casi deve accompagnare la richiesta di rimborso Iva.

La necessità della garanzia

Già dal 2015, per i rimborsi Iva è stato **eliminato l'obbligo generalizzato di prestazione della garanzia**; essa rimane necessaria limitatamente ai rimborsi superiori a € 15.000, nel caso in cui non venga apposto (per scelta o per impossibilità) il **visto di conformità**. Per beneficiare dell'esonero dalla garanzia è necessario che:

- **si verifichino** le situazioni per cui il contribuente può essere ritenuto **"virtuoso"**, in termini di consistenza del patrimonio netto e degli immobili, di continuazione dell'attività, di regolarità contributiva e di mancato trasferimento delle quote sociali;
- **non siano presenti** delle situazioni che il Legislatore ha ritenuto di **rischio**, che si ravvisano in relazione ai rimborsi richiesti da soggetti neo costituiti o che abbiano subito accertamenti, ovvero nel caso di rimborso nel caso di cessazione dell'attività.

I chiarimenti

La circolare n. 33/E/2016, integrando l'esame che già era stato fornito in maniera tempestiva dalla circolare n. 32/E/2014, si sofferma anche per puntualizzare alcune questioni connesse **all'individuazione degli indici di rischio** che precludono alla possibilità di richiedere il rimborso omettendo la garanzia.

Con riferimento all'attività d'impresa iniziata da **meno di 2 anni** (per i soggetti diversi dalle *start-up* di cui al D.L. 179/2012, ossia i contribuenti in *"start up"*) il documento di prassi precisa che:

- per esercizio dell'attività di impresa si intende **l'effettivo svolgimento dell'attività stessa**, che ha inizio con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della

- partita Iva (posizione già espressa dalla circolare n. 6/E/2015);
- il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale;
 - sempre in relazione al concetto di “prima operazione effettuata”, per stabilire da quando decorrono i 2 anni è necessario verificare l’effettiva esistenza dell’organizzazione aziendale e l’effettivo esercizio d’impresa, **riscontrabili ad esempio in operazioni quali investimenti** realizzati, lavori eseguiti, contratti, aventi data certa, stipulati, ovvero in operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive.

Per quanto riguarda l’obbligo di prestare garanzia al fine di ottenere rimborsi a seguito di **cessazione dell’attività**, la circolare precisa che la richiesta del credito Iva maturato nel corso del periodo di **liquidazione ordinaria può essere effettuata senza prestazione di garanzia**, salvo la presenza delle condizioni di “virtuosità del soggetto”. In altre parole, la circolare n. 33/E/2016 precisa che i crediti chiesti a rimborso nel corso della fase di liquidazione ordinaria, non subiscono la limitazione per i soggetti cessati, purché siano rispettati gli altri requisiti richiesti (patrimoniale, mancata cessione partecipazioni, regolarità contributiva).

Tra le condizioni di rischio che pregiudica l’esonero dalla garanzia si trovano i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati **notificati avvisi di accertamento o di rettifica** da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
- al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
- all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

La circolare n. 33/E/2016, rettificando sul punto la posizione precedentemente espressa nella circolare n. 32/E/2014, precisa che **l’avvenuto integrale soddisfacimento** della pretesa erariale nei termini di legge da parte del soggetto passivo (il quale non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione ed abbia **spontaneamente** versato quanto richiesto, anche a seguito di istituti di definizione agevolata) può considerarsi idoneo a **rimuovere gli effetti pregiudizievoli** dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento ai fini dell’erogazione del rimborso Iva. Quindi, al rispetto degli altri requisiti, diviene **possibile ottenere il rimborso senza garanzia**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Bologna

Milano

Verona

